



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 5 settembre 2019 n.135

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 31 ottobre 2018 n. 137, come modificato dal comma 1 dell'articolo 3-bis del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n. 70, che fissa alla data del 30 settembre 2019 l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;*
- *l'urgenza di apportare immediatamente tale modifica in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 2 settembre 2019;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEI TERMINI AD ESSA CORRELATI

Articolo Unico

(Proroga termini)

1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 31 ottobre 2018 n. 137 come modificato dal comma 1, dell'articolo 3 bis, del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n. 70, è prorogato al 30 settembre 2020.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 23, comma 2, della Legge n. 137/2018 come modificato dal comma 2, dell'articolo 3 bis, del Decreto Delegato n. 70/2019, è prorogato al 30 novembre 2020.
3. Il termine previsto per la presentazione della richiesta di rimborso di cui al comma 1 bis dell'art 3 del Decreto Delegato n. 70/2019, è prorogato al 31 dicembre 2020.
4. Il comma 8 bis, dell'articolo 33, della Legge n. 94/2017 come modificato dal comma 4, dell'articolo 23 della Legge n. 137/2018 è così sostituito:
"8 bis. Qualora l'importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000,00 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

- 25% dell'importo alla consegna della domanda di sanatoria straordinaria;
- 25% entro il 30 settembre 2020;
- 25% entro il 31 gennaio 2021;
- 25% entro il 31 luglio 2021.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 settembre 2019/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti